


**Giacomo Niboli**

Direttore tecnico presso GWS srl - Galileo Waste Solution, Socio AIAS



# Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: rivoluzione nella gestione ambientale

**Questo provvedimento, assieme ai decreti direttoriali che definiranno le modalità operative, rappresenta un passo avanti significativo nella gestione dei rifiuti, garantendo, nelle prospettive del Governo, un controllo più efficace su movimentazione, recupero e smaltimento.**

Il 15 giugno scorso è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 4 aprile 2023, n. 59 (pubblicato in G.U. il 31.05.2023) che mediante Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in conformità all'articolo 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Questo provvedimento, assieme ai decreti direttoriali che definiranno le modalità operative, rappresenta un passo avanti significativo nella gestione dei rifiuti, garantendo, nelle prospettive del Governo, un controllo più efficace su movimentazione, recupero e smaltimento.

Uno degli obiettivi principali è quello di prevenire il traffico illecito di rifiuti e garantire una corretta gestione lungo l'intera filiera. La tracciabilità dei rifiuti diventa quindi uno strumento fondamentale per monitorare e controllare il flusso di materiali, dalla produzione alla destinazione finale. Grazie al registro elettronico nazionale, tutte le fasi del percorso dei rifiuti possono essere tracciate e verificate, consentendo alle autorità competenti di intervenire tempestivamente in caso di irregolarità o illeciti.

Il Regolamento introduce l'obbligo per gli operatori della filiera dei rifiuti di registrarsi nel sistema e di segnalare tempestivamente tutte le operazioni di movimentazione e trasporto dei rifiuti. Ciò permette di tenere sotto controllo le quantità e la tipologia di rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti.

Vengono disciplinati nel Regolamento, quando non demandati a futuri decreti direttoriali:

- a.** i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- b.** le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati, ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- c.** il funzionamento del RENTRI;
- d.** le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonché le modalità di coordinamento

tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione;

- e. le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- f. le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- g. le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
- h. le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del D.lgs. n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

### **L'impatto del Regolamento RENTRI sulla gestione aziendale dei rifiuti: adattarsi alle nuove disposizioni digitali**

L'entrata in vigore del Regolamento è avvenuta il 15 giugno 2023, ma le tempistiche previste per l'attuazione dell'iscrizione al RENTRI e l'inizio dell'operatività dei diversi soggetti è fissata con diverse scadenze:

- Iscrizione dal 15 dicembre 2024 ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18.
- Iscrizione dal 15 giugno 2025 ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti.



- Iscrizione dal 15 dicembre 2025 ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

Questi soggetti sono oggi identificabili in:

- Imprese ed enti che effettuano il trattamento dei rifiuti.
- I produttori di rifiuti pericolosi di qualsiasi natura.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (i soggetti oggi obbligati a inviare il MUD): si tratta dei rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

Nei prossimi mesi quindi gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti ecc.) dovranno adeguarsi alle disposizioni del RENTRI, prevedendo un'informatizzazione gestionale dei propri rifiuti adeguata alla tenuta dei Registri di Carico e Scarico e Formulari e alla loro trasmissione al RENTRI entro le tempistiche previste dal Regolamento.

Non sarà da sottovalutare l'impatto sull'operatività aziendale del Regolamento che, come per tutte le digitalizzazioni di processi di interesse nazionale, avrà come riferimento le regole AgID (Agenzia Italiana per il Digitale) e quindi prevederà modalità di accesso e trasmissione certificate mediante identità digitali riconosciute. È un'importante occasione per individuare e verificare eventuali procedure interne, sistemi di delega e quant'altro su cui il RENTRI avrà impatto diretto.

Allo stato attuale il Regolamento non fornisce dettagli pratici sull'utilizzo del sistema, che ancora si trova, come evidente dal sito [rentri.it](http://rentri.it), in uno stato di prototipazione funzionale da cui dovranno discendere le modalità applicative del sistema. Si dovranno attendere i prossimi mesi, se non oltre, per i dettagli operativi necessari a rendere le aziende e i consulenti operativi sul sistema a partire dalle date previste, chiarendo le diverse criticità presenti nel Regolamento, a partire dalle modalità di utilizzo dei nuovi modelli di formulari e registri anche per i soggetti non obbligati all'iscrizione al RENTRI.

